

FEDERAZIONE SINDACALE UGL STATALI

Prot. n. 1_33_05_STATALI

Roma 13 gennaio 2005

Info n. 5

Vi trasmetto quanto in allegato.

Cordialità

Il Responsabile Comparto Ministeri
Paola Saraceni
(347/0662930)

Interrogazione Parlamentare

Interni: Chiesti chiarimenti per conoscere le qualifiche del Personale prefettizio da designare alla Presidenza delle Commissioni e sottocommissioni elettorali

Il Deputato Annunziata, con una interrogazione a risposta scritta, ha chiesto al Ministro dell'interno chiarimenti in merito alla procedura prevista dall'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche, il quale prevede che in ogni capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con decreto del Presidente della Corte di Appello, una Commissione Elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, dei quali, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

Il successivo articolo 22 del predetto decreto fissa i criteri per la scelta dei componenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, dove per i membri di competenza del prefetto è previsto che la designazione debba cadere su dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo e, solo nel capoluogo di provincia, deve essere designato un funzionario della prefettura appartenente al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Successivamente la circolare del ministero dell'interno n. 2 del 5 gennaio 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1999, nel chiarire le qualifiche del personale prefettizio da designare alla Presidenza delle Commissioni e sottocommissioni elettorali ha

ribadito – in base all’articolo 22 citato – che gli altri membri effettivi e supplenti sono “scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima”.

All’interrogante risulta, però, che alla prefettura di Salerno, fino ad oggi, sono stati designati per le commissioni e sottocommissioni elettorali dei comuni non capoluogo di provincia solo ed esclusivamente funzionari di prefettura.

Alla luce di questa situazione, l’On.le Annunziata ha chiesto se tale prassi adottata dalla prefettura di Salerno fosse corretta o come invece egli ritiene che la stessa possa costituire di fatto una limitazione di un diritto contemplato per tutti gli altri dipendenti dello Stato, dato che la norma prevede chiaramente che la scelta dei membri di competenza prefettizia debba cadere su funzionari della prefettura solo per il capoluogo di provincia.

Lo stesso deputato chiede infine che vengano emanate apposite disposizioni al fine di evitare anche per eventuali analoghi casi, quella che appare una sperequazione tra pubblici dipendenti.

Distinti Saluti.

Per Il Coordinamento Nazionale UGL-Statali
Dr. Marco Polesello